

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1109 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD FIUMICELLO 2004, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD FIUMICELLO 2004, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere tre propri sostenitori, al termine della gara A.S.D. Fiumicello 2004 – Opicina del 22.3.2026 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, avvicinato la direttrice di gara dell'incontro nel parcheggio dell'impianto sportivo ed essersi rivolti alla stessa con fare aggressivo, pronunciando nel contempo ad alta voce espressioni offensive; in ragione della gravità della situazione venutasi a creare, poi, la madre della direttrice di gara, previamente avvisata dalla stessa, provvedeva a contattare i Carabinieri che giungevano sul posto e permanevano presso l'impianto sportivo fino al momento del suo definitivo allontanamento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD FIUMICELLO 2004, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Flavio Puntin;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD FIUMICELLO 2004;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò